

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2698**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GRECO, NOCCO e TATÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2004**

—————

Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell’abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il regime della liberalizzazione degli scambi, la globalizzazione dei mercati sempre più senza vincoli stanno creando situazioni di forte allarme un po' ovunque in tutti i Paesi dell'Unione europea (UE) e, in particolare, nel nostro Paese, soprattutto nei settori dei prodotti frutto della creatività e dell'impegno delle nostre imprese artigianali, quali quelli delle calzature, delle borse, della pelletteria in genere, dei tessuti e dell'abbigliamento, del mobile imbottito.

L'allarme proviene da una sfrenata e sempre crescente invasione dei nostri mercati di prodotti stranieri, soprattutto asiatici, a costi bassissimi, grazie anche all'utilizzo del lavoro nero e allo sfruttamento minorile. Inoltre, vi è da segnalare che molte di queste produzioni vengono introdotte in violazione delle norme poste a tutela delle produzioni comunitarie, come nel caso di importazioni di merci prodotte in Paesi sottoposti a limiti d'esportazione (Corea, Cina, India, Thailandia, Pakistan) ma che si fanno transitare attraverso Paesi per i quali non vige la disciplina delle vendite *antidumping*.

Una situazione che, soprattutto relativamente al settore dell'abbigliamento e del tessile, è destinata ad aggravarsi in tutta l'Europa a partire dal 2005, quando dopo quasi quattro decenni saranno eliminati i relativi contingenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per la importazione nella UE. Un profondo cambiamento questo che coincide quasi con l'allargamento della UE, che aggiungerà mezzo milione di dipendenti ai circa due milioni di lavoratori dell'industria tessile e dell'abbigliamento della UE.

I due non trascurabili eventi hanno indotto la Commissione europea ad adottare il 28 ot-

tobre 2003 una comunicazione dal titolo «Il futuro del settore tessile e dell'abbigliamento nell'Europa allargata», che delinea una serie di misure intese a rafforzare la competitività in tale settore, una risposta alle sollecitazioni dei distretti tessili italiani, oltre a quelli di Spagna, Francia, Belgio e Gran Bretagna, che hanno chiesto di intensificare i controlli e combattere la contraffazione e la pirateria, operazioni attraverso cui produzioni introdotte nel nostro territorio senza marchio del Paese di origine, vengono poi marchiate «*Made in Italy*», oppure prodotti sostanzialmente lavorati all'estero si fregiano del «*Made in Italy*» solo perché assemblati in Italia, grazie all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

I danni per la nostra economia sono immensi: il settore della calzatura ha subito nel 2002 la perdita di 4.000 posti di lavoro sui 170.000 addetti nelle circa 7.000 aziende del settore, che hanno avuto un calo del 9 per cento delle esportazioni, un aumento di oltre il 10 per cento delle importazioni e di oltre il 42 per cento delle ore di cassa integrazione.

Altrettanto può dirsi per la crisi nei settori dell'abbigliamento e del salotto.

La situazione, già grave nel 2002, è diventata ancor più grave nel 2003, anche perché, a causa dell'abilità riproduttiva e imitativa, oltre che dello spionaggio industriale di popoli come il cinese, è stato colpito non soltanto il mercato della fascia di minor qualità ma anche quello delle produzioni di qualità.

Alcune grosse operazioni di sequestro, quale quella effettuata nel porto di Genova nel settembre 2003, con il blocco di sette *container* con 60.000 pezzi di merci contraffatte, attestano che la commercializzazione

dei prodotti «taroccati» non è più limitata alla tradizionale rete degli ambulanti, ma a un circuito più selezionato di vendita, stante il valore qualitativo più elevato di tali merci, confezionate con perizie e tecniche sempre più raffinate, rispetto a quelle praticate sino a ieri.

Stiamo rilevando a nostre spese che a nulla o a poco è servito che la Cina, pur di entrare nell'OMC, si sia obbligata a adeguare la sua legislazione in materia di commercio, quando scopriamo che una sua recente normativa non ha affatto scoraggiato la partenza dai suoi porti di navi cariche di prodotti contraffatti.

Né vi è molto da sperare nel regolamento approvato dall'Unione europea nel luglio 2003, con sanzioni più pesanti contro la pirateria commerciale, quando si pensa che i controlli sulle importazioni extracomunitarie sono scarsamente efficaci e facilmente eludibili.

L'innata abilità degli asiatici a riprodurre copie perfette degli originali fa presumere che saranno molto scarsi anche i risultati della clausola di salvaguardia voluta dall'Unione europea (e peraltro valida fino al 2008) sulle importazioni di prodotti tessili e capi di abbigliamento dalla Cina, in forza della quale i produttori europei, che si ritenessero danneggiati dall'aumento delle importazioni cinesi o dalle iniziative protezionistiche straniere, possono chiedere l'applicazione delle sanzioni o delle ritorsioni previste dallo strumento cosiddetto TPSSM (*Transitional product specific safeguard measure*).

Di fronte a una così allarmante situazione molte sono state le soluzioni proposte, dentro e fuori le sedi istituzionali. C'è stato, per esempio, chi, in risposta fra l'altro ad un protezionismo daziario che consente alla Cina di pagare per le proprie esportazioni un dazio dell'8 per cento a fronte del 25 per cento per le esportazioni italiane, ha proposto di innalzare una «grande muraglia» daziaria.

Sappiamo, però, che questo tipo di protezionismo, oltre che essere stato ormai boc-

ciato dalla storia, risulta improponibile senza il consenso mondiale o quanto meno europeo, visto che la politica doganale è divenuta di competenza della UE, la quale a sua volta deve rispettare le regole dell'OMC.

Ma se risulta impraticabile la strada della misura del protezionismo daziario, sicuramente sono possibili e doverose altre misure, in aggiunta a quelle esistenti, che, anche sotto l'aspetto delle agevolazioni fiscali e delle incentivazioni, appaiono estremamente insufficienti, quali le leggi 17 febbraio 1982, n. 46 e 19 dicembre 1992, n. 488, o le misure approntate con le ultime leggi finanziarie per il 2003 e il 2004.

Sono interventi questi che certamente non garantiscono condizioni di effettiva reciprocità, come ha riconosciuto lo stesso Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il quale, nell'indicare la strada delle nuove tecnologie finalizzate alla migliore qualità dei nostri prodotti, non ha potuto fare a meno di auspicare anche misure specifiche di carattere economico-finanziario, da indirizzare soprattutto alle aziende che operano nelle aree svantaggiate.

La terapia, a breve termine, la conosciamo tutti: minori imposte, sgravi contributivi, sburocratizzazione. Una terapia, però, che è difficilmente somministrabile con la situazione di recessione attuale.

Riteniamo che allo stato ogni proposta che fosse incentrata su agevolazioni fiscali, quali esenzioni o detrazioni d'imposta, non avrebbe fortuna, come del resto abbiamo già sperimentato nella passata legislatura con il disegno di legge atto Senato n. 4078, caduto nel vuoto, sebbene le proposte agevolative fossero limitate al solo settore calzaturiero.

Anche in questa legislatura abbiamo già presentato, prima della tragedia dell'11 settembre 2001, il disegno di legge atto Senato n. 572, sulla istituzione del «*Made in Italy*» e incentivi (articolo 5) rivolti a tutte le produzioni italiane.

La presente iniziativa, invece, cerca di venire incontro all'esigenza di tutelare, in via immediata, soltanto i settori delle nostre produzioni maggiormente colpiti dal fenomeno delle contraffazioni e da quello della delocalizzazione, al primo strettamente connesso. Infatti, i bassi costi di manodopera stanno inducendo molte nostre imprese calzaturiere, di pelletteria, di capi di abbigliamento, di salotti, a investire e a realizzare altrove prodotti che poi entrano in Italia soltanto per essere assemblati ed essere commercializzati, entro e fuori il territorio nazionale, con l'etichetta «*Made in Italy*», anche se realizzati con materiali di bassa qualità e manodopera priva dell'esperienza dei nostri artigiani.

I primi tre articoli del presente disegno di legge sostanzialmente corrispondono ai primi tre articoli dell'altro disegno di legge n. 572, ma, oltre al più contenuto oggetto della tutela del marchio, sono stati in alcune parti meglio formulati.

Con l'articolo 4 si prevede l'istituzione di un fondo nazionale, presso il Ministero delle

attività produttive, di autofinanziamento del sistema di certificazione dei prodotti tutelabili con il marchio «*Made in Italy*».

Con l'articolo 5 si prevede di applicare per l'uso illecito del marchio e le false attestazioni di cui all'articolo 2 le stesse pene di cui al libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale, con la puntualizzazione che, per evitare i tempi troppo lunghi della scoperta degli autori del traffico illecito è sempre ordinata la confisca e la distruzione delle merci contraffatte.

Con l'articolo 6 si recepisce l'esigenza di conferire al marchio italiano un riconoscimento in ambito internazionale, attraverso una procedura di registrazione del certificato ottenuto nel territorio nazionale come marchio comunitario, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa della UE.

Infine, con l'articolo 7 il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo con il quale prevedere incentivi per le imprese che producano in conformità alle disposizioni della presente legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione del marchio «Made in Italy»)*

1. È istituito il marchio «*Made in Italy*» al fine di identificare le calzature ed ogni altro prodotto di pelletteria, i tessuti e i capi di abbigliamento, i mobili imbottiti, interamente prodotti nel territorio italiano.

2. Le merci di cui al comma 1 si intendono prodotte sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio nazionale.

### Art. 2.

*(Richiesta di attribuzione)*

1. L'utilizzazione del marchio «*Made in Italy*» è subordinata alla preventiva denuncia-richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui ha sede l'impresa produttrice.

2. La denuncia-richiesta di cui al comma 1 contiene la sommaria descrizione del bene prodotto, corredata da una sua riproduzione fotografica, nonché l'attestazione, resa nelle forme previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, che il prodotto è realizzato nel territorio italiano.

## Art. 3.

*(Denuncia del marchio)*

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità relative alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 2, comma 1, nonché quelle dirette ad assicurarne la registrazione e la conservazione e a prevenirne il rischio di copia mediante utilizzo di procedure informatiche.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono disciplinate le modalità per l'apposizione del marchio «*Made in Italy*».

## Art. 4.

*(Autofinanziamento del marchio)*

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il fondo nazionale di finanziamento del sistema di certificazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, comma 1, di origine italiana garantita, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo è alimentato mediante il versamento del 75 per cento delle quote aziendali. Il restante 25 per cento è destinato alla copertura dei costi per le operazioni di cui all'articolo 3.

3. La quota aziendale è calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo.

4. Il versamento della quota aziendale è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 3. Il diritto all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della quota aziendale.

## Art. 5.

*(Sanzioni)*

1. L'uso illecito del marchio e le false attestazioni di cui all'articolo 2 sono puniti ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II,

del codice penale, e del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale. È sempre ordinata la confisca e la distruzione delle produzioni contraffatte.

Art. 6.

*(Registrazione del marchio comunitario)*

1. Il Ministero delle attività produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Paesi terzi, in base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e dagli articoli 2 e 4 del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

2. Contro le decisioni dell'ufficio di cui al comma 1 può essere proposto ricorso ai sensi del titolo VII del citato regolamento (CE) n. 40/94.

Art. 7.

*(Delega al Governo  
per la normativa di incentivazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di incentivazione dei settori calzaturiero e di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, sulla base del principio dell'abbattimento degli oneri fiscali, lavorativi e previdenziali a favore delle imprese che producono in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge.

